

COMMISSIONI RIUNITE
ESTERI (III) — CULTURA (VII)

3.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA III COMMISSIONE

FLAMINIO PICCOLI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori Volponi ed altri; Spitella ed altri: Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (<i>Approvata, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite III e VII del Senato</i>) (4920);	
Gabbuggiani ed altri: Principi in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (383);	
Fincato: Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero (3832);	
Viti ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero (4233);	
Tremaglia ed altri: Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (4703)	3
Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>	3, 19, 20, 21
Casati Francesco (DC), <i>Relatore per la VII Commissione</i>	16, 20
Crescenzi Ugo (DC), <i>Relatore per la III Commissione</i>	3, 15
Gabbuggiani Elio (PCI)	16, 21
Gelli Bianca (PCI)	20
Zevi Bruno (FE)	15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,45.

ELIO GABBUGGIANI, *Segretario della III Commissione*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Volponi ed altri; Spittella ed altri: Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (Approvata, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite III e VII del Senato) (4920); Gabbuggiani ed altri: Principi in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero (383); Fincato: Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero (3832); Viti ed altri: Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero (4233); Tremaglia ed altri: Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (4703):

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Volponi ed altri; Spittella ed altri: « Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero », già approvata, in un testo unificato, dalle Commissioni riunite III e VII del Senato nella seduta del 20 giugno 1990; e dei deputati Gabbuggiani ed altri: « Principi

in materia di cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura all'estero »; Fincato: « Norme in materia di cooperazione e riforma degli Istituti italiani di cultura all'estero »; Viti ed altri: « Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione culturale e riordino degli istituti e delle attività culturali all'estero », Tremaglia ed altri: « Norme per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero ».

Do la parola all'onorevole Crescenzi, relatore per la III Commissione, perché riferisca sulle risultanze dei lavori del Comitato ristretto, del quale era stata deliberata la costituzione nella seduta del 18 ottobre scorso.

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. Signor presidente, onorevoli colleghi, in sede di Comitato ristretto, tra l'altro riunitosi anche nel corso della giornata odierna, non si è registrato un accordo unanime sul testo da inviare alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Per tale ragione è stato elaborato a maggioranza il seguente nuovo testo, del quale — insieme al collega Casati, relatore per la VII Commissione — proponiamo l'adozione da parte delle Commissioni riunite, ai fini dell'acquisizione dei pareri:

ART. 1.

(Denominazioni).

1. Nella presente legge per Ministro, Ministero, Direzione generale e Istituti si intendono rispettivamente il Ministro ed il Ministero degli affari esteri, la Dire-

zione generale per le relazioni culturali del Ministero degli affari esteri e gli Istituti italiani di cultura all'estero.

ART. 2.
(Finalità).

1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati.

2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle predette finalità.

ART. 3.
(Funzioni del Ministero).

1. Il Ministero:

a) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformità alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;

b) persegue le finalità di cui all'articolo 2 promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;

c) coordina la partecipazione di associazioni, fondazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero può svolgere altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalità della presente legge;

d) provvede, con le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 7, alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto;

e) definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi dell'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati;

f) cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni, avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonché di quelle fornite da associazioni, fondazioni e privati;

g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all'articolo 4, ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso articolo 4.

ART. 4.
(Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero).

1. È istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

2. La Commissione:

a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale;

b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonché sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunità italiane;

d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3;

e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3, un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.

ART. 5.

(Composizione, durata ed ordinamento della Commissione).

1. La Commissione è nominata con decreto del Ministro, dura in carica tre anni ed è composta da:

a) il Ministro o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che la presiede;

b) tre eminenti personalità scelte dal Presidente del Consiglio dei ministri fra artisti, scrittori, scienziati, critici, giornalisti, operatori culturali, dirigenti di grandi istituzioni culturali pubbliche e private;

c) dieci personalità del mondo culturale e scientifico, delle quali due designate dalla Accademia dei Lincei, due dal Consiglio nazionale delle ricerche, due dal Consiglio universitario nazionale, due dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, due dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali;

d) due rappresentanti designati dal Consiglio generale degli italiani all'estero;

e) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

f) il Direttore generale per le relazioni culturali del Ministero o un suo delegato ed il Direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero o un suo delegato;

g) il Capo del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, o un suo delegato;

h) il Direttore generale per gli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, o un suo delegato;

i) il Direttore generale del dipartimento competente per le relazioni internazionali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o un suo delegato;

l) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo, o un suo delegato;

m) il Direttore dell'ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, o un suo delegato;

n) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione italiana designato dal Consiglio di amministrazione;

o) il Presidente della Dante Alighieri o un suo delegato.

2. La Commissione adotta entro trenta giorni dalla propria costituzione un regolamento interno che prevede l'articolazione in gruppi di lavoro. Dispone di una segreteria tecnica, alla quale provvede la Direzione generale.

3. La Commissione elegge un vicepresidente tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 1, ed un ufficio di presidenza, composto secondo le norme del proprio regolamento interno. La Commissione si riunisce in sessione plenaria non meno di tre volte ogni anno.

ART. 6.

(Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiane all'estero).

1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della presente legge.

2. Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all'articolo 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla presente legge.

ART. 7.

(Istituti).

1. Gli Istituti attendono a compiti di promozione e diffusione della cultura e della lingua italiane negli Stati nei quali hanno sede.

2. Gli Istituti, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono dotati, nel quadro della funzione di indirizzo e di vigilanza di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3, di autonomia operativa e finanziaria; la loro gestione finanziaria è soggetta, sulla base dei bilanci annuali, al controllo consuntivo della Corte dei conti.

3. I criteri generali dell'organizzazione e del funzionamento degli Istituti sono stabiliti in un regolamento emanato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica. Tale regolamento disciplina anche le modalità della gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti, fermo restando l'obbligo per gli Istituti stessi di trasmettere annualmente ai Ministeri degli affari esteri e del tesoro, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente, un conto consuntivo, corredato di una relazione sull'attività svolta.

4. Il Ministro assegna annualmente una dotazione finanziaria a ciascun Istito,

a tal fine ripartendo l'apposito stanziamento di bilancio.

5. Gli Istituti sono istituiti nelle capitali e nelle principali città degli Stati con i quali l'Italia intrattiene relazioni diplomatiche. Essi sono istituiti o soppressi con decreto del Ministro, nei limiti delle risorse finanziarie previste nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero.

6. Per specifiche attività o settori di studio e di ricerca, e comunque per finalità di promozione culturale, ivi incluse quelle dell'insegnamento della lingua italiana, gli Istituti possono creare, previa autorizzazione del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'autorità diplomatica competente per territorio, proprie sezioni distaccate, le cui spese di funzionamento ed il cui personale sono a carico degli Istituti fondatori. I capi delle sezioni sono nominati dai direttori degli Istituti tra gli addetti agli Istituti stessi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Della gestione finanziaria e patrimoniale rispondono i direttori degli Istituti fondatori.

7. Presso ogni Istituto è istituito un fondo scorta per l'effettuazione dei pagamenti delle spese necessarie al funzionamento dell'Istituto stesso, il cui ammontare è disposto con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate le esigenze degli Istituti interessati anche sulla base dei consuntivi presentati negli anni precedenti. A carico delle disponibilità iscritte sul capitolo 2652 dello stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 1990 — disponibilità che vengono all'uopo aumentate nel solo anno di entrata in vigore della presente legge con apposito stanziamento aggiuntivo di lire 6.000 milioni — viene costituito il predetto fondo scorta, da iscriverne in apposito nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero con il seguente oggetto: « Fondo a disposizione per le spese necessarie al funzionamento ed all'attività degli Istituti di cultura ». Le modalità di gestione di tale fondo verranno stabilite con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 8.

(Funzioni degli Istituti).

1. Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera *d*) e 7, comma 2, gli Istituti, in particolare:

a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante e favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica;

b) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;

c) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre;

d) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine;

e) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero;

f) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le università del paese ospitante, e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo.

ART. 9.

(Comitati di collaborazione culturale).

1. Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attività degli Istituti stessi.

2. Sono chiamati a far parte dei Comitati, a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonché esponenti qualificati delle comunità di origine italiana.

3. Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorità diplomatiche competenti per territorio.

ART. 10.

(Dotazioni degli Istituti).

1. Gli Istituti sono dotati di strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonché a fornire consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.

ART. 11.

(Area della promozione culturale e ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero del personale del Ministero).

1. Le dotazioni organiche dei livelli IX, VIII e VII delle qualifiche funzionali, con i correlativi contingenti dei profili professionali individuati ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, riferiti al personale del Ministero, sono incrementate rispettivamente di 30, 60 e 160 unità per l'esercizio di attività ascrivibili all'area della promozione culturale dello stesso Ministero, secondo quanto previsto dall'allegata tabella A. L'individuazione degli specifici profili professionali avviene ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. È istituito il ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero, con le dotazioni organiche di cui all'allegata tabella B.

3. Al personale di cui al presente articolo compete il trattamento economico all'estero di cui all'allegata tabella C.

ART. 12.

(Reclutamento del personale dell'area della promozione culturale e del ruolo degli esperti per la programmazione della promozione culturale all'estero).

1. L'accesso alle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale e al ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, avviene in conformità alla normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero.

2. Il Ministero, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, promuove, anche per il tramite dell'Istituto diplomatico, l'organizzazione di corsi di formazione, preparatori ai concorsi, in collaborazione con istituzioni di livello universitario o postuniversitario o con enti specializzati in settori della promozione culturale o della cooperazione internazionale; organizza altresì, sempre per il tramite dell'Istituto diplomatico, corsi di formazione e di aggiornamento professionale, subito dopo l'accesso ai ruoli o prima delle successive destinazioni all'estero.

3. I titoli di studio nonché i requisiti linguistici e culturali per l'accesso ai concorsi sono definiti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4.

4. Le modalità concernenti lo svolgimento del concorso, la forma delle prove, le materie d'esame, la composizione delle commissioni giudicatrici e la formazione delle graduatorie sono definite con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

ART. 13.

(Servizio in Italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale).

1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero o in Italia. Nel primo caso è assegnato agli Istituti, con funzioni di direttore di Istituto di cultura o di addetto agli Istituti

di cultura; nel secondo caso è assegnato alla Direzione generale.

2. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quanto disposto nei commi 3 e 4.

3. Il personale in servizio presso gli Istituti non può rimanere all'estero più di otto anni consecutivi, nè essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede più di sei anni consecutivi.

4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non può avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio può essere svolto anche in posizione di comando presso università, istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgano attività connesse con le finalità della presente legge.

ART. 14.

(Direttori degli Istituti e incarichi speciali).

1. I direttori degli Istituti sono nominati dal Ministro fra il personale dei livelli IX e VIII appartenente all'area della promozione culturale.

2. La funzione di direttore di Istituto può essere conferita anche agli esperti del ruolo dirigenziale di cui al comma 2 dell'articolo 11.

3. La nomina e la destinazione dei direttori degli Istituti sono disposte con decreto del Ministro, su proposta del direttore generale per le relazioni culturali, anche sulla base delle competenze relative all'area geografica di destinazione e delle aspirazioni espresse dall'interessato.

4. In ogni Istituto l'addetto con maggiore anzianità di servizio esercita le funzioni vicarie del direttore ed espleta ogni altra attribuzione a lui delegata.

5. In caso di temporanea mancanza del direttore titolare, le relative funzioni sono affidate dalla Direzione generale ad un addetto, tenendo conto delle specifiche competenze e dell'anzianità di servizio.

6. La funzione di direttore può essere altresì conferita, in relazione alle esigenze di particolari sedi, a persone di prestigio culturale ed elevata competenza anche in relazione alla organizzazione della promozione culturale, con le procedure di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Le nomine, di durata biennale, rinnovabili per una pari durata una sola volta, potranno essere effettuate entro il limite massimo di dieci unità con la modalità di destinazione e con il trattamento economico stabiliti dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

7. Nei primi 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, con le stesse procedure e con lo stesso trattamento economico di cui al comma 6 può altresì essere conferito a persone di elevata competenza e prestigio culturale, entro il limite massimo di 10 unità, e per un periodo massimo di due anni rinnovabili una sola volta, l'incarico speciale per la realizzazione di progetti specifici da attuare con la collaborazione degli istituti stessi.

8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è aggiuntivo a quello degli organici di cui alle allegate tabelle A e B ed a quello previsto dall'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni.

ART. 15.

(Funzioni del direttore dell'Istituto).

1. Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del paese ospitante, ed è responsabile delle attività culturali svolte dall'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attività e i servizi nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'articolo 3.

2. In particolare:

a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della let-

tera d) del comma 1 dell'articolo 3, nonché dell'articolo 7;

b) predispone annualmente il programma di attività e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualità della cultura italiana nelle sue varie espressioni;

c) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali con particolare riferimento alle comunità italiane;

d) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;

e) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente;

f) predispone il bilancio preventivo e consultivo e lo sottopone annualmente al Ministero tramite la rappresentanza diplomatica o l'Ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'articolo 7.

ART. 16.

*(Personale comandato
o collocato fuori ruolo).*

1. Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 5, il Ministero può avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero.

2. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto articolo 168.

ART. 17.

(*Personale a contratto*).

1. Gli Istituti, per lo svolgimento delle proprie attività e previa autorizzazione del Ministero, possono assumere personale a contratto, anche di cittadinanza non italiana, entro il limite massimo di 450 unità, da adibire a mansioni di concetto, esecutive e ausiliarie. Detto contingente sostituisce quello di cui all'articolo 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604, limitatamente alla parte di esso destinata agli Istituti di cultura.

2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.

ART. 18.

(*Specialisti*).

1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all'articolo 4, il programma annuale di attività degli Istituti di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 15, o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ART. 19.

(*Inquadramento del personale in servizio all'estero — Disposizioni transitorie*).

1. Il personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio all'estero con funzioni di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti è mantenuto in servizio all'estero per il periodo indicato nei commi 3, 4 e

8, fatti salvi il collocamento a riposo per sopraggiunti limiti di età o l'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215. In tale periodo le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni lordi continuano ad essere regolati dalla tabella annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 1967.

2. Il personale di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, può presentare domanda per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale del Ministero. L'inquadramento è effettuato mediante concorso riservato, per il IX, l'VIII e il VII livello, nel limite rispettivo di 20, 40 e 107 posti. Per i posti di IX livello potrà concorrere il personale inquadrato, nell'Amministrazione di appartenenza in una qualifica non inferiore all'VIII livello, nonché il personale dei ruoli delle università non inquadrato nelle qualifiche funzionali; per i posti dell'VIII livello potrà concorrere, oltre al personale sopra indicato, quello inquadrato nella VII qualifica funzionale e che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore o, da almeno due anni, di vice direttore; per i posti di VII livello potrà, in ogni caso, concorrere, oltre al personale sopra indicato, il personale di pari qualifica nell'Amministrazione di appartenenza e quello che svolge funzioni di addetto di Istituto di cultura. Al concorso riservato per l'inquadramento di cui al presente comma potrà comunque partecipare, con le stesse procedure e modalità previste per il personale sopra indicato, anche il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato in servizio presso gli Istituti alla data del 15 dicembre 1990 con funzioni di direttore, vicedirettore e addetto.

3. Il personale di cui al comma 1 che non ha presentato la domanda di inquadramento di cui al comma 2 è mantenuto in servizio all'estero fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, ed è successivamente restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza.

4. Il personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolge funzioni di direttore di Istituto e la cui restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza è stata sospesa ai sensi della legge 25 luglio 1988, n. 320, cessa da tali funzioni decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; a partire da tale termine, salvo che non abbia avanzato domanda di restituzione ai ruoli di provenienza o di appartenenza, tale personale è collocato fuori ruolo presso il Ministero ai sensi dell'articolo 3 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, in eccedenza al contingente previsto dal terzo comma dell'articolo 6 della legge 25 agosto 1982, n. 604, fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 5. Qualora non inquadrato, il suddetto personale è restituito ai ruoli di provenienza o di appartenenza. Il restante personale che ha presentato la domanda di cui al comma 2 è comunque mantenuto in servizio all'estero fino al perfezionamento delle procedure di inquadramento di cui al comma 5.

4-bis. Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola di cui ai commi precedenti restituito ai ruoli di provenienza, potrà essere utilizzato, a domanda, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, per svolgere attività di collaborazione in programmi di ricerca, o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenute di rilevante interesse per la scuola, tenendo conto delle specifiche competenze e secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, comma 11, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

5. All'inquadramento di cui al comma 2 provvede il Ministro, con decreto emanato di concerto con il Ministro del Dicastero cui appartiene il personale interessato, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sulla base di graduatorie formate da un'apposita commissione entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge. La commissione è costituita con decreto del Ministro entro sessanta giorni dalla predetta data ed è composta da:

a) un docente universitario di prima fascia, che la presiede;

b) un consigliere di Stato;

c) cinque funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparato, dei quali due appartenenti al Ministero, uno alla direzione degli scambi culturali del Ministero della pubblica istruzione, uno al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed uno al Ministero per i beni culturali ed ambientali;

d) un docente universitario che abbia svolto o svolga funzioni di direttore di Istituto.

6. La commissione, previa determinazione dei criteri, giudica i candidati sulla base dei titoli culturali e di servizio posseduti, con particolare riferimento al servizio prestato all'estero, nonché di un colloquio volto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cultura e professionalità necessari per l'espletamento delle funzioni e dei compiti previsti dalle qualifiche funzionali nelle quali gli interessati richiedano l'inquadramento. Il calendario delle prove è fissato dalla commissione; per il personale di cui al comma 4, tali prove avranno luogo dopo il decorso del termine di sei mesi di cui al comma stesso.

7. La destinazione all'estero del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali dell'area della promozione culturale è disposta dal Ministro secondo i criteri stabiliti dagli articoli 13 e 14 della presente legge. Per la destinazione presso l'Amministrazione centrale o presso le istituzioni di cui al comma 4 dell'articolo 13 della presente legge, il Ministero predispone un piano di utilizzazione basato sul numero di anni di servizio comunque prestato all'estero, anche in altre istituzioni scolastiche o culturali italiane e straniere, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 7 e 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni, assicurando pe-

raltro la permanenza presso l'Amministrazione centrale di almeno il 20 per cento del personale inquadrato ai sensi del comma 2 del presente articolo.

8. Il personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato in servizio all'estero presso gli Istituti alla data della deliberazione della commissione di cui al comma 5, che ha presentato la domanda di cui al comma 2 e non è inquadrato nelle qualifiche dell'area della promozione culturale del Ministero, può continuare, se è all'estero, a prestare servizio nella stessa sede fino al termine massimo previsto dagli articoli 7 e 18 della citata legge n. 604 del 1982 e successive modificazioni, e comunque per tre mesi dalla data della deliberazione predetta; decorso tale termine, è restituito ai ruoli metropolitani di provenienza o di appartenenza. Per tale personale, le funzioni all'estero ed i corrispondenti assegni mensili lordi restano regolati dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

9. Il contingente stabilito in applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 604 del 1982, è ridotto di un numero pari alle unità di personale inquadrato, ai sensi e per gli effetti della presente legge, nelle dotazioni organiche di cui all'allegata tabella A.

10. Il personale di ruolo non docente delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria immesso in ruolo e mantenuto in servizio all'estero ai sensi degli articoli 14, 16 e 18 della citata legge n. 604 del 1982 e successive modificazioni, e quello successivamente reclutato ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, possono continuare a prestare servizio negli Istituti fino alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente. Decorsi tali termini il suddetto personale potrà, previa dimissioni dall'impiego di ruolo e su proposta del direttore dell'Istituto, corredata da conforme parere della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente per territorio, essere assunto con un contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 27 della citata legge n. 604 del 1982, così come modificato dall'arti-

colo 17 della presente legge, per mansioni corrispondenti a quelle per il quale era stato destinato all'estero. Resta ferma in tal caso la normativa vigente in materia di cumulo di trattamento di quiescenza con la retribuzione derivante dal contratto di diritto privato. Tale personale a contratto è compreso nel contingente di cui all'articolo 17 della presente legge. Al personale che non eserciterà tale facoltà è riservata, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, un'aliquota di posti addizionale rispetto alla riserva prevista dall'articolo 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, stabilita nella misura del 10 per cento, nei concorsi pubblici banditi dal Ministero degli affari esteri per l'accesso a qualifiche funzionali ed ai profili professionali corrispondenti a quelli in cui il personale stesso è inquadrato.

11. In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 7 e della costituzione dei fondi di scorta di cui al comma 7 dello stesso articolo, la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli Istituti resta regolata dalla normativa vigente. È fatta salva la possibilità per gli Istituti di ricorrere, in tale periodo, su autorizzazione ministeriale, al credito bancario facendo gravare gli interessi passivi sul loro bilancio.

12. Per il primo concorso pubblico per l'accesso della VII qualifica funzionale dell'area culturale del Ministero degli affari esteri un'aliquota pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, sarà riservata al personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio di ruolo all'estero come lettore di lingua italiana.

ART. 20.

(Interventi nel settore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero).

1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il poten-

ziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 7.000 milioni dal 1990 al 1994, e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.

2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:

a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;

b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;

c) concessione di premi e contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonché per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.

3-bis. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1990, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.

4. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.

ART. 21.

(Spese per le sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero).

1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1990, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1990, 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Per le speciali esigenze degli Istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1990 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi degli Istituti stessi.

3. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473.

ART. 22.

(Norme di rinvio).

1. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge si applicano, per il personale dell'area della promozione culturale del Ministero nonché del ruolo degli esperti di cui all'articolo 11, la normativa vigente per il personale di analogo livello e qualifica del Ministero e l'ordinamento di settore del Ministero stesso.

2. Per quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente legge restano in vigore, per il personale in servizio presso le istituzioni culturali italiane e straniere all'estero diverso da quello dell'area della promozione culturale del Ministero, le norme di cui al testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla legge 6 ottobre 1962, n. 1546, al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e le

disposizioni, espressamente richiamate nel suddetto decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché la legge 25 agosto 1982, n. 604, e successive modificazioni.

ART. 23.

(*Abrogazione di disposizioni*).

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'applicazione agli Istituti del titolo I della legge 25 agosto 1982, n. 604, e delle successive modificazioni salvo che per le destinazioni per le quali siano state già avviate le procedure previste dal terz'ultimo comma dell'articolo 1 della stessa legge.

ART. 24.

(*Copertura finanziaria*).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 15.600 milioni per l'anno 1990, in lire 15.219,8 milioni nell'anno 1991 ed in lire 20.028,5 milioni nel 1992, si provvede:

a) quanto a lire 15.000 milioni per l'anno 1990, a lire 14.619,8 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.428,5 milioni per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero »;

b) per lire 600 milioni annui, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, utilizzando l'accanto-

namento predisposto per: « Acquisto immobili per Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

ART. 25.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Desidero sottolineare che il testo del quale è stata data testé lettura non si discosta in maniera drastica dalla formulazione approvata dal Senato, anche perché si è dovuto tenere conto del limitato tempo a disposizione che, comunque, non ci avrebbe consentito di pervenire ad una più profonda riconsiderazione dell'intera materia, ai fini di una totale revisione del provvedimento, così come auspicato da alcune parti.

In tale contesto, la richiamata esigenza di tenere presenti le altre proposte di legge abbinate a quella già approvata dalle Commissioni riunite III e VII del Senato, è stata soddisfatta nel senso di considerare tali proposte in funzione aggiuntiva ed integrativa, assumendo comunque come punto di riferimento prioritario il testo trasmesso dal Senato. Di tale testo abbiamo già sottolineato, nell'esaminarne gli aspetti negativi, come esso non contempli una dettagliata disciplina delle iniziative affidate ai ministeri della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, oltre ad una serie di ulteriori rilievi. L'aspetto positivo, a nostro parere, consiste invece nell'istituzione della commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero — cui sono demandate funzioni connesse all'attuazione di un organico sistema di programmazione — composta da rappresentanti di tutti i ministeri interessati alla promozione culturale all'estero.

Ritengo opportuno, inoltre, sottolineare la valenza positiva che, a mio avviso, va attribuita alla previsione di un'area destinata alla promozione culturale; la specifica disposizione introdotta al riguardo prefigura un mutamento già in atto nell'ambito degli istituti italiani di cultura all'estero, così come si sono venuti organizzando nel corso dei decenni, rispetto all'attività di centri e servizi culturali dediti alla promozione culturale in senso più ampio.

Quanto agli interventi di integrazione e di innovazione cui abbiamo sottoposto il testo approvato dal Senato, vorrei evidenziare due aspetti, rispettivamente disciplinati dagli articoli 14 e 19.

Per quanto riguarda l'articolo 14, abbiamo proposto una modifica che riteniamo fondamentale; in particolare, laddove il testo licenziato dal Senato prevede che le nomine a direttore degli istituti di persone di elevata competenza e prestigio culturale, possono essere effettuate entro il limite massimo di 20 unità, noi abbiamo proposto che tale limite fosse riferito a sole 10 unità, dal momento che la nomina di 20 persone esterne al ministero, con funzioni di direttore, avrebbe inciso in maniera particolare sull'assetto organico che la legge intende conferire alle relative funzioni.

BRUNO ZEVI. Se ne fossero stati previsti cinque, sarebbe stato meglio!

UGO CRESCENZI, *Relatore per la III Commissione*. La previsione del limite di 10 unità ha rappresentato un punto di incontro tra la formulazione del testo licenziato dal Senato e quella che, in una prima fase, avevamo proposto — insieme al collega Casati — in qualità di relatori. Ricordo, infatti, che originariamente avevamo convenuto di prevedere che alla nomina degli esperti si procedesse solo in riferimento a particolari progetti.

In conclusione, ci siamo orientati per la soluzione richiamata, anche in considerazione del fatto che il provvedimento dovrà essere comunque trasmesso al Senato,

ragion per cui abbiamo creato i presupposti per agevolare un ampio consenso anche rispetto alle modifiche che saranno introdotte da questo ramo del Parlamento; in caso contrario, infatti, avrebbero potuto insorgere difficoltà che non ci avrebbero consentito di rispettare il termine del prossimo 15 dicembre, previsto dalla legge di proroga approvata recentemente.

Del resto, l'attuale assetto del settore mostra chiaramente l'esigenza di avviare tempestivamente una serie di iniziative, ove si consideri sia l'attuale inquadramento degli operatori sia la necessità di bandire nuovi concorsi. In sostanza, abbiamo ritenuto di introdurre una formulazione che riteniamo non peregrina, dal momento che risponde ad esigenze reali e concrete.

Si prevede, inoltre, che alla nomina dei 10 esperti si proceda *una tantum*, ragion per cui tale possibilità è volta a fronteggiare esigenze che potrebbero presentarsi soprattutto in fase di prima applicazione del provvedimento. Tale previsione, in sostanza, è ricondotta alla necessità di promuovere progetti specifici e, quindi, non invade il campo di attività dell'organigramma che sarà disegnato.

L'articolo 19 è stato da noi valutato in maniera accurata e particolare, cercando di salvaguardare la parità di condizione per il personale che da decenni è impegnato nello svolgimento di mansioni all'estero. La formulazione del Senato, infatti, a nostro parere, presentava una serie di carenze che abbiamo cercato di colmare introducendo talune modifiche.

Infine, ci siamo preoccupati di estendere i benefici della legge anche al personale che, per decorrenza del termine del 15 dicembre, dovesse essere costretto a tornare in patria; si tratta di una ipotesi che la proposta di legge proveniente dal Senato non prendeva in considerazione.

Un'ultima innovazione riguarda l'articolo 25, che dispone l'entrata in vigore della legge il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ovviamente allo scopo di abbreviare i termini dell'efficacia della legge stessa.

Il nuovo testo, come ho osservato all'inizio, non è stato accolto all'unanimità da tutti i componenti il Comitato ristretto e, pertanto, lo presentiamo come espressione dei componenti della maggioranza del Comitato stesso.

FRANCESCO CASATI, *Relatore per la VII Commissione*. Desidero avanzare una proposta di metodo per il prosieguo dei nostri lavori: nella seduta odierna le Commissioni riunite dovrebbero acquisire il testo del Comitato ristretto, che potrebbe così essere inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Questa procedura lascia del tutto inalterata — com'è ovvio che debba essere — la possibilità per i gruppi di presentare tutti gli emendamenti che riterranno opportuno predisporre. È chiaro che, qualora la Commissione dovesse successivamente modificare il testo del Comitato ristretto, occorrerebbe inviare alle Commissioni le parti modificate per il parere.

Ritengo che questa sia la procedura più rapida, nonché più rispettosa dell'esigenza di un adeguato e puntuale approfondimento di tutte le tematiche collegate con il provvedimento che stiamo esaminando.

ELIO GABBUGGIANI. Signor presidente, siamo stati appena informati in sede di Comitato ristretto dal sottosegretario Fincato che il Governo ha respinto la richiesta unanime, avanzata dal Comitato stesso nell'ultima seduta, di un provvedimento di proroga, seppur breve, dei termini, allo scopo di consentire al Comitato ristretto ed alle Commissioni riunite in sede legislativa di proseguire nell'esame e nell'approfondimento di questa materia, considerata da tutti noi assai importante e rilevante. Si tratta di una risposta molto secca, che comporta tempi assai abbreviati, per certi versi inusitati, per poter continuare l'esame in queste Commissioni nella seduta di oggi ed eventualmente in quella di giovedì prossimo.

Non ho compreso bene lo spirito con cui il sottosegretario Fincato ha affermato

che disponiamo di tempo sufficiente per poter esaminare le proposte di legge. Mi sembra che il tempo non ci sia, tanto che è stato testé proposto di decidere in prima istanza su un testo presentato dai due relatori e dal Comitato ristretto a maggioranza, salvo successivi esami da parte delle Commissioni sugli emendamenti che saranno discussi, ma che probabilmente saranno tutti respinti, allo scopo di abbreviare al massimo i tempi.

Consentitemi tuttavia di sottolineare, così come è stato osservato nell'ultima riunione del Comitato ristretto, che esistono davvero margini ridotti per poter approvare il testo entro il 15 dicembre, nonostante l'introduzione della norma secondo cui la legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. L'iter prevede infatti la trasmissione del testo alle Commissioni competenti per l'espressione del parere, sul quale dovremo poi discutere (se il parere sarà di pieno accoglimento, discuteremo solo sugli emendamenti); il testo da noi approvato tornerà poi al Senato, il quale dovrà essere pronto ad assegnarlo alle Commissioni in sede legislativa ed in sede consultiva, dopo di che le Commissioni lo esamineranno nuovamente. Infine, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Oggi mancano dieci giorni esatti alla scadenza dei termini, compresa qualche festività, se non sbaglia.

Esprimo, quindi, tutta la mia perplessità sulla possibilità che siano sufficienti i dieci giorni che abbiamo di fronte, i quali rappresentano ormai l'ultimo spazio temporale a nostra disposizione, dopo che il Comitato ristretto ha lavorato per alcune settimane senza la presenza del sottosegretario per gli affari esteri o del ministro (nonostante la rilevanza di questa riforma), ma soltanto con il sottosegretario Fincato, della cui presenza siamo stati ovviamente lieti ma che tuttavia, nel quadro dell'attività di Governo, ha una competenza limitata ad alcuni aspetti. L'assenza del ministro e del sottosegretario ha pesato non poco ed ha ritardato i tempi, dovendo i presidenti delle nostre Commissioni ed i relatori ricorrere a

delle « carambole » per poter arrivare nel più breve tempo possibile alla definizione di un testo.

Oggi ci troviamo di fronte alla richiesta di acquisire il testo del Comitato ristretto e di inviarlo alle Commissioni competenti per il prescritto parere. Noi abbiamo incentrato essenzialmente su due punti le nostre osservazioni ed abbiamo avanzato le nostre richieste di modifiche radicali.

Avevamo avuto l'impressione che sulle tesi da noi sostenute convergessero le posizioni dei colleghi di altri gruppi, tant'è che nella formulazione originaria del testo erano state introdotte previsioni che rappresentavano il risultato di un ampio consenso registratosi sia nell'ambito delle Commissioni riunite sia in sede di Comitato ristretto. Mi riferisco, per esempio, alla disposizione relativa alla nomina dei direttori degli istituti italiani di cultura all'estero nonché ad altre norme, in riferimento alle quali, tuttavia, non si è registrata una coerente recezione nel testo proposto dai relatori. In particolare, rispetto alla formulazione della quale eravamo a conoscenza fino a 24 ore fa, sono state introdotte consistenti modifiche agli articoli 14 e 19.

Inoltre, va sottolineato che le competenze istituzionali in materia continuano ad essere attribuite al Ministero degli affari esteri e non affidate, invece — come era stato proposto — alla Presidenza del Consiglio. Su quest'ultimo aspetto, in particolare, non mi era sembrato che l'orientamento prevalente fosse nel senso di considerare un « peccato » l'attribuzione delle competenze alla Presidenza del Consiglio, soprattutto se si considera — oltre ai numerosi colleghi che si sono espressi a favore di tale proposta — che presso questo ramo del Parlamento sono state presentate proposte di legge conformi all'orientamento originariamente convenuto. La riconduzione alla Presidenza del Consiglio delle competenze relative alla commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero; rimanendo al Ministero degli affari esteri le competenze in ordine alla realizzazione

concreta della politica culturale all'estero, ci sembrava rappresentasse un mezzo per riportare alla sua reale dignità un problema molto importante, considerato che tutti noi — almeno è questa l'impressione che ho ricavato — siamo convinti della necessità di operare un'organica svolta nell'ambito della politica culturale del nostro paese all'estero. Ciò nonostante, non mi sembra che dalle proposte formulate dai relatori sia scaturita una traduzione fedele e coerente di tale impostazione.

Un'ulteriore proposta che era stata avanzata da tutti — lo sottolineo in modo particolare — era quella di escludere la possibilità per il ministro di nominare, in modo del tutto discrezionale, dieci persone con funzioni di direttore degli istituti italiani di cultura all'estero ed altre dieci con incarico di esperti, così come previsto dal testo approvato a maggioranza dal Senato. Rispetto a tale disposizione si era registrata l'opposizione non soltanto del gruppo comunista ma anche di altri gruppi, nonché dei relatori, i quali avevano avanzato la proposta di nominare persone preparate e di chiara fama, anche se in qualità di « fiancheggiatori » delle direzioni degli istituti italiani all'estero, in riferimento a missioni e progetti precisi e specifici, evitando pertanto di distorcere la natura giuridica della figura del direttore, sia sul piano giuridico-formale, sia su quello normativo ed economico. Tuttavia, la proposta che ci viene oggi formulata consiste nel prevedere la nomina di 10 persone da parte del ministro in qualità di direttori degli istituti di cultura italiana all'estero, oltre a 10 esperti di chiara fama.

Signori presidenti, signori relatori, la proposta di modificare il comma 6 dell'articolo 14 va nel senso di nominare 10 direttori e 10 esperti, su un totale di circa 80 istituti italiani di cultura all'estero, di cui solo 40-50 sono veri istituti, mentre i restanti lo sono solo in via formale; ciò vuol dire che presso questi 40-50 istituti dovrebbero operare 10 direttori di nomina ministeriale ed altri 10 in funzione di « fiancheggiatori ». Tale previ-

sione appare non solo sproporzionata, ma addirittura assurda.

Tra l'altro, nella modifica proposta al comma 6 dell'articolo 14 è contenuto un richiamo all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel quale si indica per tutto il personale del Ministero degli affari esteri (sia diplomatico sia consolare) — al di fuori del Ministero e della pubblica amministrazione e, quindi, del pubblico impiego — la possibilità di prevedere al massimo 10 esperti; in pratica, su un totale di oltre 1.000 diplomatici, appartenenti alla carriera diplomatico-consolare od amministrativa, solo 10 persone avrebbero potuto essere nominate al di fuori di tale ambito.

Va considerato, inoltre, che il Governo ha presentato un disegno di legge di riforma del Ministero degli esteri, attualmente all'esame del Senato, nel quale si prevede la possibilità di nominare personale del dicastero, della pubblica amministrazione o di enti pubblici, in qualità di esperti nel quadro dell'attività del dicastero stesso, includendo in questo caso anche gli istituti italiani di cultura all'estero; in pratica, nel disegno di legge è già prevista la nomina di 160 persone per lo svolgimento di attività diplomatiche, consolari o relative agli istituti italiani di cultura all'estero, da scegliere attingendo dal personale del Ministero degli affari esteri, della pubblica amministrazione e, infine, da tutto ciò che è considerato pubblico. Inoltre, quando si rendesse necessario, per la nomina degli esperti è prevista la possibilità che si faccia riferimento a personale esterno alla pubblica amministrazione.

In questo quadro si comprende chiaramente che il legislatore, sia del passato sia del presente, si è posto un limite su questa questione, indicando criteri molto precisi; in pratica, si realizza uno stravolgimento numerico, dal momento che si intendono porre le « brache » ai 40-50 istituti di cultura italiana all'estero che rivestono realmente un'importanza fondamentale.

Inoltre, va considerato il problema della qualifica che si attribuisce a questi operatori (primo consigliere, consigliere, console generale aggiunto, console aggiunto); si tratta di una qualifica che dà vita ad una « classifica » e che crea i presupposti per il riconoscimento di un'indennità di sede diversa da quella prevista per i direttori degli istituti italiani di cultura all'estero. In sostanza, vi saranno direttori o esperti sul posto che avranno un certo inquadramento ed altri operatori il cui trattamento sarà da considerarsi di serie B o C.

Il vanto della pubblica amministrazione, invece, dovrebbe essere quello di ricorrere al pubblico impiego, cui si accede previo superamento di un concorso. L'asse portante dell'amministrazione dello Stato regge, infatti, sul pubblico concorso, sui propri dipendenti, non su un sistema sproporzionato come quello che si intende configurare nel momento in cui si fa riferimento a personale estraneo.

Ritengo quindi che rappresenti un grave errore l'aver proceduto in questo modo, così come è un grave errore la mancata introduzione della possibilità di un accesso all'area della promozione culturale così come prevista nella proposta di legge, ma soltanto prevista, mancando poi tutto un *iter* per poter avere uno sviluppo normale di carriera, uguale a quello riguardante i diplomatici e gli amministrativi, uno sviluppo di carriera che conferisca dignità al personale attraverso le vie previste ed i concorsi. Vi sono direttori degli istituti italiani di cultura che da cinque, dieci, quindici anni sono all'estero, apprezzati (perché di essi potremmo fare nome e cognome); ovviamente esistono anche quelli non apprezzati. Gli uni e gli altri, salvo alcuni, appartengono attualmente al settimo livello e se sarà consentita loro la partecipazione al concorso potranno giungere al massimo all'ottavo livello, lo stesso previsto per il personale non laureato presso le ambasciate e presso i consolati. Mi riferisco a professori, a persone che hanno svolto regolare concorso venti o trenta

anni fa, che hanno diretto questi istituti e che sono state trattenute dal Ministero e dal Governo all'estero perché non si è proceduto alla riforma degli istituti nel momento in cui doveva essere effettuata e si è dato luogo ad un succedersi di provvedimenti di proroga.

Di fronte a questo stato di cose, ritenendo tutti noi che la spina dorsale di ogni amministrazione pubblica debba essere considerata il personale che appartiene al pubblico impiego, legato allo Stato da un vincolo di giuramento, dovremmo rifiutare un tipo di soluzione come quella che ci è stata prospettata. Noi siamo in buona compagnia, in quanto non soltanto il Comitato ristretto del Senato all'unanimità, ma anche il nostro Comitato ristretto fino alla scorsa seduta, sulla base di una proposta avanzata dai due relatori, aveva ritenuto necessario procedere non alla nomina dei direttori ma alla nomina di esperti in un determinato numero da stabilirsi.

Prima di concludere, vorrei aggiungere altre riflessioni. Noi abbiamo affermato fin dall'inizio che la proposta di legge proveniente dal Senato ha il merito di cercare di superare l'ambigua situazione giuridica degli istituti di cultura grazie alla creazione di un'area di promozione culturale all'interno del Ministero degli affari esteri. Ciò ricorda — è qui presente il collega Foschi — le audizioni che furono svolte anni fa ed anche alcune affermazioni del sottosegretario per gli affari esteri dell'epoca; sono passati dodici anni. Questo è un elemento di indubbia chiarezza, che avrebbe dovuto logicamente sfociare nella creazione di una vera e propria carriera culturale, analoga a quella degli altri settori del Ministero, in particolare alla carriera amministrativa. Le norme della proposta di legge e quelle del nuovo testo appaiono improntate, invece, ad una volontà di discriminare il personale degli istituti di cultura relegandolo a livelli più bassi nella scala gerarchica e riservando le funzioni dirigenziali in seno alla direzione generale per le relazioni culturali del Ministero a personale diversamente reclutato. Addirittura puni-

tive appaiono le norme di inquadramento dell'attuale personale degli istituti, dato che le previste procedure di selezione avrebbero come termine di riferimento i livelli che esso ricopriva presso le amministrazioni di origine con responsabilità ben maggiori, che i direttori e gli addetti degli istituti italiani hanno svolto sovente con notevole competenza per anni ed anni. Vi è da aggiungere (la cosa appare umiliante e punitiva per il personale direttivo degli istituti) che ai direttori non è consentito rimanere in servizio fino ai risultati delle prove di selezione, a differenza del rimanente personale.

L'altro punto che ci lascia gravemente perplessi è quello relativo alle immediate nomine discrezionali da parte del ministro nel modo che si è detto. Si rischia così, per quanto riguarda la nomina dei direttori da parte del ministro, di affidarla a persone che, pur essendo egregie, non hanno necessariamente esperienza e vocazione per un tipo di lavoro manageriale ed a tempo pieno, il quale richiede, oltre tutto, capacità organizzative e precise responsabilità amministrative. Si otterrebbe verosimilmente il duplice risultato di distrarre queste personalità prescelte dagli studi e dalle attività loro congeniali, ponendo al tempo stesso in crisi la gestione degli istituti. Più opportuno sembrerebbe affidare a tali persone incarichi specifici di missioni culturali all'estero, appoggiandosi appunto alle strutture degli istituti.

Il nostro giudizio sulla proposta di legge sarà completato nella prossima seduta, prevista per giovedì prossimo; in quella sede esprimeremo il nostro parere complessivo ed avizzeremo le nostre determinazioni.

PRESIDENTE. Desidero osservare che avevamo chiesto con forza un provvedimento temporaneo di proroga dei termini; il Governo ci ha comunicato che ciò non è possibile. Io non mi assumo la responsabilità di creare le condizioni di un vuoto, di una caduta della legge. Le Commissioni riunite hanno compiuto in queste settimane uno sforzo grandissimo

per migliorare un testo che, soprattutto in alcuni articoli, presentava aspetti molto più deludenti rispetto alla nuova formulazione.

Debbo aggiungere che il problema non è rappresentato dallo spostamento delle competenze istituzionali in materia dal Ministero alla Presidenza del Consiglio; in realtà, in ordine alle questioni degli istituti di cultura — consideriamo l'Inghilterra — d'ora in poi e già in un recente passato si provvede in maniera diversa, per esempio con un'agenzia. Il problema riguardava invece un impianto legislativo diverso. Noi abbiamo « ereditato » una determinata situazione, per cui la questione sollevata dall'onorevole Gabbuggiani all'origine ha altri aspetti. I problemi della presenza della cultura italiana nel mondo — così come di quella francese o di quella inglese — non si risolvono burocraticamente e ministerialmente.

Detto questo, ribadisco che non mi assumo la responsabilità di un rinvio (l'onorevole Gabbuggiani lo sa bene), perché l'attesa per questa legge è immensa; non esagero dicendo che giorno e notte ci hanno telefonato dai diversi continenti.

A questo punto rinnovo la proposta che il testo predisposto dai relatori venga inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nel contempo, dichiaro riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti, prorogandolo fino a domani sera.

Cercheremo di sollecitare le Commissioni « filtro » perché esprimano tempestivamente il parere e, se l'orientamento prevalente si esprimerà in tal senso, potremmo rinviare il seguito della discussione a giovedì, al termine della seduta dell'Assemblea. A partire da quel momento faremo l'impossibile per giungere rapidamente alla conclusione dell'*iter*, sì da rispettare i termini stabiliti dalla legge di proroga. Per quanto mi riguarda, infatti, ho il dovere di tentare tutto il possibile compatibilmente con le condizioni in cui siamo venuti a trovarci.

Dal momento che su questa proposta ho acquisito il consenso dei relatori, ritengo che così possa rimanere stabilito.

BIANCA GELLI. Mi chiedo quale sia l'intento della proposta testè formulata dal presidente. Infatti, abbiamo tutti sottolineato che il tempo a nostra disposizione è molto limitato; in particolare, è stato sostenuto che la trasmissione tempestiva del testo alle Commissioni « filtro » potrebbe comportare una abbreviazione dell'*iter*. Tuttavia, è stato anche detto che sarebbe riaperto il termine per la presentazione degli emendamenti, sì che, in assenza di modifiche, il testo non dovrebbe più essere inviato alle Commissioni competenti. Mi chiedo, pertanto, se l'intento della proposta del presidente Piccoli non nasconda l'orientamento a non approvare alcun emendamento, perché, nel momento in cui da parte della maggioranza e del Governo si pensasse di poter modificare il testo, sarebbe evidente che non potremmo disporre dei tempi necessari. Mi chiedo, allora, perché non si debba procedere nella discussione in sede legislativa, anche se non oggi. In pratica, potremmo passare alla votazione degli emendamenti e, sulla base dell'esito di tale votazione, inviare alle Commissioni « filtro » il testo così come modificato. Mi sembra, infatti, che l'« andirivieni » proposto non faccia altro che far slittare i tempi, a meno che non si ritenga...

FRANCESCO CASATI *Relatore per la VII Commissione*. Onorevole Gelli, lei deve valutare la possibilità che siano le Commissioni « filtro » a porre una serie di condizioni.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti presentati mi sembra che in sede di Comitato ristretto sia stato espresso un parere negativo da parte della maggioranza, nel senso che l'impostazione in essi sottesa si discosta dall'orientamento dominante. Pertanto, trasmetteremo il testo proposto dai relatori alle Commissioni competenti, anche perché, in carenza di pareri, non è possibile aprire la discussione sulle linee generali. Per tali ragioni, ritengo che la soluzione da me proposta sia quella più praticabile.

ELIO GABBUGGIANI. Nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Gelli, richiamo la vostra attenzione sulla possibilità di prevedere la continuazione dei lavori delle Commissioni riunite in orari da convenire, alla luce dei richiamati problemi di carattere tecnico. Se voi rifiutate la possibilità di procedere ora all'esame degli emendamenti ...

PRESIDENTE. Onorevole Gabbuggiani, ribadisco che vi è l'impossibilità di natura regolamentare di procedere all'esame degli emendamenti.

ELIO GABBUGGIANI. Si potrebbe procedere nella predisposizione di nuovi emendamenti...

PRESIDENTE. D'accordo, ma bisognerebbe ritornare in Comitato ristretto.

ELIO GABBUGGIANI. Tuttavia, se ritenete di dovere inviare subito il testo proposto dai relatori alle Commissioni « filtro », sia chiaro che ciò avverrà con il nostro parere contrario. È prevista una votazione al riguardo ?

PRESIDENTE. No, sull'invio del testo alle Commissioni competenti non è prevista alcuna votazione.

ELIO GABBUGGIANI. Allora si tratta di una decisione della maggioranza !

PRESIDENTE. Sì, è un testo di maggioranza.

Se non vi sono altre obiezioni, rimane stabilito di inviare il testo approvato dal Comitato ristretto alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 21 dicembre 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO